



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 191 del 23/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 2 dicembre 2010, n. 286

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,99 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "GRACE 1" da realizzarsi nel Comune di Brindisi - Loc. "Tuturano", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Ostuni Energie Rinnovabili S.r.l., con sede legale a Monza, via Generale E. Osio, n. 1 - C.F. 05958370966

Il giorno 2 dicembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Ostuni Energie Rinnovabili S.r.l., avente sede legale a Monza in Via Generale E. Osio n. 1, C.F. 05958370966, con nota prot. n. 38/994 del 30.01.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di circa 10 MW (9,999 MW da Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 26.03.2009) nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi - località "Tuturano" - denominato "Grace 1";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di circa 10 MW (9,999 MW da Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 26.03.2009) da realizzarsi nel Comune di Brindisi - Località "Tuturano", non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 38/1469 del 12.02.2009 inoltra richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società proponente in data 03.04.2009 - 04.06.2009 e 10.07.2009 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 10721 del 07.10.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- Che la Società Ostuni Energie Rinnovabili S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 04.11.2009 (Prot. AOO_46 del 05.11.2009 - 0011939) ha trasmesso agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento unitamente alla dichiarazione - ai sensi del D.P.R. 445/2000 - sulla conformità delle copie del suddetto progetto definitivo;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 1770 del 05.02.2010 ha convocato la riunione della Conferenza di servizi per il giorno 16 marzo 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO,

con nota prot. n. 008681 del 22.02.2010 e confermando la nota prot. 050175 del 18.11.2009, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, rappresenta che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse, da ubicare nel territorio del Comune di Brindisi, in loc. "Tuturano".

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto - prot. n. 20869 del 18.12.2009, comunica che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali ai sensi del D.l.vo 42/2004.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto - prot. n. 4023 del 12.03.2010 - comunica che l'area interessata dalle opere in progetto non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, ma ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose testimonianze archeologiche legate alle forme di popolamento antico di età romana dell'agro di pertinenza della colonia latina di Brundisium.

Stante quanto sopra, per quanto di competenza relativamente ai lavori che comportano asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. Tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo e nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali ampliamenti d'indagine.

2. Tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25.

3. Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione alla Soprintendenza.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - Struttura Provinciale di Brindisi e Taranto - prot. n. 7913 del 02.12.2009 - esprime nulla-osta di massima alla realizzazione del progetto. La Società è comunque tenuta, in fase di costruzione, a tener conto delle distanze, dell'elettrodotta da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n° 128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, con nota prot. n. 56711 del 30.10.2009 comunica la propria non competenza in merito al progetto di cui trattasi. Con la circostanza, comunica alla Società che, dopo l'avvenuta conclusione positiva della Conferenza di Servizi, relativa al rilascio dell'Autorizzazione Unica, per gli eventuali manufatti previsti, prima dell'inizio dei lavori, occorre depositare il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 13/2001 per le zone sismiche.

Inoltre, fa presente che per l'esecuzione di opere di attraversamento, con linee di vettoriamento, del reticolo idrografico demaniale esistente nella zona dell'intervento, non rilevabili dagli atti prodotti, gli stessi dovranno essere sottoposti, su formale domanda della Ditta stessa, a preventiva autorizzazione onerosa da parte dell'Ufficio nella nota in oggetto, ai sensi del R.D. 523/1904, previa acquisizione del parere di competenza dell'A.d.B. della Puglia e del Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo.

- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo - prot. n. 1755 del 15.03.2010 - rilascia parere favorevole a condizione. In particolare:

Per quanto attiene l'area dell'impianto fotovoltaico, esprime, per quanto di competenza, parere di massima favorevole a condizione che:

- la società provveda a modificare le tavole Ele T12 ed Ele T11 relative alla rete di terra ed al percorso cavi interrati;

- la recinzione delle singole aree di impianto siano posizionate ad almeno metri quattro dal ciglio

dell'opera idraulica e che non siano realizzate recinzioni trasversali al canale.

Per quanto attiene alla realizzazione del cavidotto di connessione alla rete ENEL, ed al collegamento delle singole aree dell'impianto, interferente con un affluente del Canale "Fiume Grande", esprime parere di massima favorevole subordinato al rilascio di nulla-osta definitivo a conclusione dell'istruttoria tecnica previo invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio relativi all'attraversamento ed accettazione delle condizioni e prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva.

Il parere in oggetto non autorizza l'esecuzione dei lavori dei predetti cavidotti.

- Autorità di Bacino della Puglia - con nota prot. n. 2763 del 15.03.2010 - rappresenta che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto nel Comune di Brindisi, sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, a condizione che:

1. Le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
2. Le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
3. Durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione delle acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
4. Sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto.
5. Le infrastrutture connesse all'impianto (recinzione, cabine elettriche, ed altri eventuali manufatti) non siano d'ostacolo al libero deflusso delle acque in casi di eventi di piena. In particolare la recinzione sia realizzata in rete metallica a maglie larghe ed i paletti di sostegno siano infissi direttamente nel terreno o comunque senza opere di fondazione fuori terra;
6. Per lo stoccaggio ancorché temporaneo dei materiali di risulta siano individuate aree non interessate da un eventuale evento di piena duecentennale;
7. La Società Ostuni Energie Rinnovabili assume ogni responsabilità per gli eventuali danni alle proprie opere e ai siti interessati dalla loro costruzione causati da eventi di piena duecentennale.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli - con nota prot. n. 1348 del 15.03.2010 avente in allegato nota prot. 4643 del 12.11.2009 rilascia nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, alla condizione che la S.r.l. Ostuni Energie Rinnovabili si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso elettrodotto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc), affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- ASL BRINDISI - Dipartimento di Prevenzione - con nota rilasciata su modulo-parere del 15.03.2010, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. Vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
2. Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di ionizzazione acustica comunale;
3. Vengano poste in essere tutte le misure e gli accoglimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
4. Vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.2003;
5. Venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA DAP di Brindisi.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Brindisi - prot. n. 28303 del 09.06.2010, esprime - esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla società proponente - parere favorevole, fatta salva l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. La Società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. n° 25/2008 in tema di autorizzazioni alla

realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del D.M. 20/5/2008;

2. La pulizia dei pannelli dovrà essere assicurata escludendo il ricorso a detergenti;

3. La pulizia del terreno dovrà essere assicurata evitando il ricorso a prodotti diserbanti;

4. La recinzione perimetrale dovrà essere dotata di un n.ro congruo di aperture atte a consentire il transito di eventuali animali propri dell'habitat in questione;

5. Siano rispettate le procedure di legge, per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine della acquisizione del parere ARPA PUGLIA Dipartimento di Brindisi.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - prot. n. 5895 del 13.05.2010 - rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente.

- Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - con nota prot. 9764 del 29.01.2010 esprime parere favorevole alla sua realizzazione.

Relativamente all'esecuzione dei lavori riguardanti la linea di connessione tra l'impianto fotovoltaico di cui trattasi e le reti elettriche di distribuzione, fa presente che, nel caso siano interessate strade di proprietà dell'Ente di cui alla nota in oggetto, la Società proponente dovrà attenersi alle prescrizioni che le saranno impartite al momento dell'esecuzione dei lavori, in occasione della richiesta della Tosap.

Ad ogni modo, lo scavo non potrà essere più largo di 40 cm e dovrà contenere 4 corrugati (2+2 sovrapposti di 160 mm.).

Tale necessità tiene conto:

a) Della necessità evitare di effettuare ripetutamente lavori su manufatti nati con scopi diversi dalla posa di condutture elettriche;

b) Della circostanza che le banchine delle strade in questione sono di dimensioni ridotte;

c) Dell'aver preso atto che il numero di richieste dello stesso tipo sono numerose e, in qualche situazione, potrebbero essere superiori agli spazi disponibili.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - prot. n. 24326 del 16.03.2010, trasmette modulo parere con cui esprime parere favorevole a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. È fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;

2. Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. È consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

3. La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad un'altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;

4. Non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;

5. Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse

modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;

6. Nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve, inoltre, essere compattato;

7. È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

8. È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

- Comando Militare Esercito "Puglia" - prot. n. 2610 del 11.07.2010 - rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Acquedotto Pugliese - prot. n. 1381 del 07.01.2010 - rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere di cui all'oggetto.

Ribadisce, tuttavia, che nell'area interessata alla realizzazione del progetto in questione ricadono due condotte di adduzione gestite da AQP Unità Territoriale di Brindisi, di cui una è posta nelle immediate vicinanze dell'impianto in progettazione e la seconda interferisce con l'area destinata al posizionamento della pannellatura fotovoltaica.

Per quanto sopra, comunica che i cavidotti a realizzarsi ed interferenti con le condotte di AQP dovranno essere posati in sottopasso con un franco minimo di 50 cm dalle condotte stesse ed evidenziati con nastro monitore.

Raccomanda, altresì, di inviare, prima della comunicazione dell'inizio dei lavori, i particolari costruttivi degli attraversamenti con le opere gestite da AQP anche attraverso sopralluoghi congiunti e con la stipula di apposito atto di convenzione che disciplinerà anche le regole tecniche di dettaglio per l'attraversamento e la valutazione di eventuali prescrizioni in merito alla protezione delle condotte dagli effetti dell'interferenza elettromagnetica generata dalla linea elettrica.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi - Servizio Prevenzione Incendi - con nota prot. n. 2940 del 12.03.2010, prende atto di quanto indicato nella nota a firma dell' Ing. Federica Specchia in qualità di progettista dell'impianto di cui in oggetto, ossia che l'intervento in oggetto non prevede alcuna attività soggetta a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi cui al D.M. 16.02.1982;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - prot. n. 8697 del 17.02.2010 - rilascia nulla osta militare dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza;

- ENAC - Ufficio Certificazione Aeroporti - con nota prot. n° 19901 del 22.03.2010 rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere, considerato che:

- l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;

- con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;

- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni;

- non risultano pertanto implicazioni al riguardo.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, prot. n. AOO_145 del 16.06.2010 n. 2340, comunica che con Deliberazione della Giunta Regionale n.1152 del 11.05.2010 è stata attribuita al Comune di Brindisi la delega di cui all'art. 7 della L.R. 20/2009.

In relazione a quanto sopra esposto, si rappresenta che - trattandosi di impianto di produzione di energia con potenza nominale inferiore a 10 MW - il Comune di Brindisi è competente ad emettere sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004, sia l'autorizzazione paesaggistica ex art.

5.01 delle NTA del PUTT/p e “dunque possono (anzi devono) partecipare al procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione Unica Regionale prevista dall’art. 4 della L.R. 31 del 21.10.2008 per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”.

Per quanto inerente la competenza dell’Amministrazione Comunale in merito al parere urbanistico-paesaggistico, con nota prot. 6657 del 29.06.2010 e confermando il parere favorevole espresso con nota prot. n. 16442 del 11.03.2010 il Comune di Brindisi comunicava quanto segue “l’esecuzione della linea in cavidotto MT è compatibile sia alla tipologia che alla morfologia alla destinazione d’uso del P.R.G. adeguato al PUTT/p vigente; inoltre, ai sensi dell’art. 5.02 interventi esentati dalla Autorizzazione paesaggistica” al punto 1.06 delle stesse N.T.A. del citato PUTT/p risulta escluso dalle procedure di cui al punto 5.01 delle stesse NTA il collocamento entro terra di tubazioni di rete infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizia fuori terra”.

Con medesima nota, di cui al punto precedente, il Comune di Brindisi esprime parere favorevole nei termini e con le prescrizioni di cui ai seguenti punti:

1. I manufatti di connessione alla Cabina Primaria siano coincidenti con le infrastrutture preesistenti (viabilità scavalcafossi, viadotti sottopassi ecc.) senza attraversare, con un nuovo manufatto, le aree agricole;

2. Qualora la realizzazione dei cavidotti elettrici connessi con gli impianti fotovoltaici da realizzarsi nel perimetro amministrativo di Brindisi coincidano con la viabilità comunale, si prescrive che la Società proponente, entro venti giorni prima della cantierizzazione comunichi la data di inizio dei lavori;

3. Che le caratteristiche tipo - morfologiche di tutte le strutture di sostegno e le recinzioni siano coerenti a garantire la veicolazione della piccola fauna nonché la piena funzionalità ambientale del territorio circostante, le strutture di sostegno dovranno essere semplicemente infisse nel terreno senza l’utilizzo di cl.s., la recinzione dovrà essere realizzata per intero in rete metallica a maglia larga, l’altezza non dovrà essere realizzata per intero in rete metallica a maglia larga, l’altezza non dovrà essere superiore 2,00 metri complessivi e lungo l’intero perimetro dovrà essere realizzata una fascia tampone vegetazionale costituita da essenze arbustive autoctone;

4. Che venga approfondito, con appositi elaborati di analisi e di studio, il rapporto tra l’impianto e l’area di intervento e la situazione a contorno in merito a:

- Presenza di terreni irrigui o ad alta qualità produttiva potenzialmente assoggettabili a tutela secondo l’art. 51 della L.R. 56/80;

- Il livello di classe rispetto al Land Capability Classification;

- La coerenza dell’intervento rispetto all’asta fluviale, potenziale corridoio ecologico, integrato al sistema di riammagliamenti degli ATD del PUTT/P prescritto dalla Regione Puglia;

- Di individuazione e censimento, in dettaglio, delle eventuali peculiarità paesaggistico - ambientali del sito interessato dalle opere di trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico con particolare riferimento agli elementi dei “sistemi” che configurano il cosiddetto “paesaggio agrario”.

5. Che all’ultimazione dei lavori venga richiesto all’Amministrazione Comunale di Brindisi il certificato di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. N. 380/2001 e ss. mm. ed ii. e che a tal proposito la cabina elettrica di trasformazione in quanto connessa e funzionalmente alle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici venga accatastata, all’Agenzia del Territorio di Brindisi, e classificata D/1 opifici giusta circolare dell’Agenzia del Territorio n° 6771 del 26.09.2008.

In riferimento alle suddette prescrizioni, la Società Proponente già con nota del 16.03.2010 - depositata, altresì, al Comune di Brindisi in data 19.03.2010 - aveva accettato quanto previsto ai punti 1, 2 e 5 del parere dirigenziale in riferimento nonché aveva trasmesso Studio integrativo al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 3) e 4) del medesimo parere.

- Ministero dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia - Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia - Prot. n. 3779 del 21.10.2009 - rappresenta che lo stesso può essere interessato, per competenza, esclusivamente ad opere da realizzare o modificare a distanza ridotta e/o attraversamenti un impianto di trasporto pubblico ad impianto fisso di propria

competenza, nei termini previsti dal D.P.R. 753/80 e dal R.D. 1775/33.

A tale nota veniva allegata nota n. 489/A del 12.02.2009 riguardante la “Normativa per la progettazione e realizzazione degli impianti eolici: distanze minime dell’infrastruttura ferroviaria”.

- Ispettorato delle infrastrutture dell’Esercito - 8° Reparto Infrastrutture - Ufficio Demanio e Servitù Militari
- Prot. 004054 del 01.03.2010 - comunica che il territorio interessato dall’infrastruttura non rientra tra quelli di competenza del Comando in oggetto.

- TERNA S.p.A. con nota prot. 03.04.2009 trasmette alla Società proponente quale soluzione Tecnica minima generale (STMG) di connessione il collegamento in antenna a 150 kV con la futura sezione a 150 kV della stazione elettrica (S.E.) a 380 kV della RTN denominata Brindisi SUD.

Tale Soluzione di connessione viene accettata dalla Società in oggetto in data 07.04.2009.

Terna S.p.A. con nota Prot. 14264 del 04.11.2009 - verificata la documentazione progettuale delle opere di connessione dell’impianto in oggetto trasmessa dalla società Ostuni Energie Rinnovabili S.r.l. - comunica che le modalità previste per il collegamento dell’impianto di utenza alla sezione a 150 kV della stazione RTN 380/150 kV di Brindisi Sud sono da considerarsi rispondenti ai requisiti tecnici di connessione con le seguenti prescrizioni:

- Il trasformatore AT/MT dovrà essere con neutro lato AT accessibile ad isolamento pieno;
- Relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sullo stallo utente nonché ai segnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà cura della Società prendere accordi con l’Unità Terna Dispacciamento (AES) di Napoli, anche al fine di stipulare il Regolamento di Esercizio;
- Per quanto riguarda i contatori da installare sull’impianto di utenza, sarà cura della Società contattare l’unità Terna Dispacciamento Metering;
- Sarà cura della Società inviare a Terna S.p.A. il modello 4a “Impegni per la progettazione degli impianti di rete per la connessione” correttamente compilato in ogni sua parte.

Segnala, altresì, che:

- La sezione a 150 kV della stazione RTN 380/150 kV di Brindisi SUD è stata autorizzata ad altra Società con Decreto di Autorizzazione unica n. 367 del 12.02.2008 rilasciato dal Dirigente del Servizio Industria della Regione Puglia;
- Lo stallo di connessione dedicato alla Società risulta essere il 9 da sinistra.

Preso atto, altresì della:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Artt. 46 e 47 della L. 445/2000 e s.m.i.) a firma della Dott.ssa Ing. Federica Specchia - nella sua qualità di Direttore tecnico di SCS Ingegneria S.r.l. e progettista responsabile dell’impianto in oggetto - rilasciata in data 06.07.2010 (Prot. Regione Puglia AOO_159 del 06.07.2010 - n. 10606) che rappresentava quanto segue “le aree interessate dall’intervento di cui in oggetto, censite al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Brindisi al foglio 158, particella 80 e parte delle particelle 53-71, non sono soggette a vincolo idrogeologico (RDL 30/12/1923 n. 3267 - RD 16/05/1926 n. 1126);

VISTA:

- La Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà (Artt. 46 e 47 della L. 445/2000 e s.m.i.) a firma della Dott.ssa Ing. Federica Specchia - nella sua qualità di Direttore tecnico di SCS Ingegneria S.r.l. e progettista responsabile dell’impianto in oggetto - rilasciata in data 26.03.2009 che rappresentava quanto segue “l’impianto in oggetto non rientra tra i progetti di cui alla lettera B.2.g/5-bis dell’elenco B.2 dell’Allegato B della L.R. n. 11 del 12 aprile 2001, come aggiunta dall’art. 10 comma 1, lettera c) della L.R. n. 25 del 3 agosto 2007 e sostituita dalla voce B.2g/5 bis “impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe”. Si significava, che “ai fini pratici si è convenuto di

approssimare la potenza nominale dell'impianto, pari a 9.999.840 Watt, con il valore arrotondato a 10 MWp, designando il progetto "Impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante campi fotovoltaici - Potenza Nominale 10 MWp". Quanto sopra asserito, si evidenzia nella medesima nota, "è comunque evincibile al par. 3 della Relazione Tecnica Illustrativa, Rel T01, pag. 8, nel quale è specificata la potenza nominale del modulo, 208,33 Wp, ed il numero totale dei moduli costituenti l'impianto, 48.000, per una potenza complessiva dell'impianto quindi pari a 9.999.840 Watt.";

- La nota della Società Ostuni Energie Rinnovabili S.r.l. del 29.07.2010 (Prot. AOO_159 del 29.07.2010 - 0012117) con la quale comunicava che nell'intero territorio regionale, l'intervento in oggetto risulta essere l'unica iniziativa attualmente pendente avviata dalla Società in oggetto.

Infatti, con contratti sottoscritti in data 28.07.2010 e registrati in data 04.08.2010, la Società Ostuni Energie Rinnovabili s.r.l. cedeva a terzi investitori, non appartenenti al Gruppo societario della stessa né ad essa collegati, i progetti relativi ad altri due impianti fotovoltaici da realizzare anch'essi all'interno del territorio del Comune, rispettivamente alle società:

- Per quanto concerne Grace II (9,94 MW) di cui alla Domanda di Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 presentata in data 09.07.2009, alla società AUTINITE S.r.l. - nuova denominazione ELFI V S.r.l. con sede legale in Milano - Via Sassoferrato 1 - C.F. 06377970960;

- Per quanto concerne Grace III (3,37 MW) di cui alla Domanda di Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 presentata in data 09.07.2009, alla società ARGINNIDE S.r.l. - nuova denominazione ELFI VI S.r.l. con sede legale in Milano - Via Sassoferrato 1 - C.F. 06377970964.

Rilevato che:

- la Società Ostuni Energie Rinnovabili S.r.l. ha presentato un "contratto preliminare di compravendita e di costituzione di servitù prediali" sottoscritto il 12.12.2008 e registrato a Brindisi il 23.12.2008 al n. 10472 inerenti la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 12310 del 10 agosto 2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

- La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e L'innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche -riesaminata l'istanza, con nota prot. 15546 del 03.11.2010 comunica che il Comune di Brindisi aveva segnalato l'intero territorio comunale come "area ad elevato rischio ambientale".

Pertanto, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 4 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., in considerazione della potenza dell'impianto in oggetto, risultava necessaria la verifica di assoggettabilità a VIA.

- La Società Ostuni Energie Rinnovabili S.r.l. con nota del 17.11.2010 proponeva una riduzione della potenza del progetto in oggetto in allineamento a quanto previsto dall'art. 4, comma 9, della L.R. n. 11/2001.

A tal fine allegava una versione del progetto definitivo di cui trattasi con una potenza ridotta a 6,99 MW, restando "invariate le caratteristiche progettuali e ogni altra prescrizione".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della

conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,99 MW, ubicato nel Comune di Brindisi - loc. "Tuturano";

e delle seguenti opere connesse:

„ collegamento in antenna a 150 kV con la futura sezione a 150 kV della stazione elettrica (S.E.) a 380 kV della RTN denominata Brindisi Sud.

- in data 16 settembre 2010 erano stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Ostuni Energie Rinnovabili S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 29 settembre 2010 aveva provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11906 e della Convenzione al repertorio n. 11907;

- Tutte le condizioni previste nei citati Atti di impegno e Convenzione rimangono valide ed invariate eccezion fatta per la potenza dell'impianto - ridotta a 6,99 MW - per le ragioni sopra esposte - con conseguente riduzione degli importi delle fidejussioni richieste dall'art. 4, comma 2, della L. 31/2008.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 286 del 2 dicembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 6,99 MW, come innanzi descritto, denominato "GRACE 1" ed ubicato nel Comune di Brindisi - località "Tuturano".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Ostuni Energie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in Monza, Via Generale E. Osio n. 1, Partita IVA C.F. 05958370966 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 6,99 MW, ubicato nel Comune di Brindisi - località "Tuturano";

e delle relative opere connesse:

„ collegamento in antenna a 150 kV con la futura sezione a 150 kV della stazione elettrica (S.E.) a 380 kV della RTN denominata Brindisi Sud.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società OSTUNI ENERGIE RINNOVABILI S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla

costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi;

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 22 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
